

I-NOTE N. 57 / 2022 - TAX

15 SETTEMBRE 2022

NORMATIVA E PRASSI IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La fruizione del regime di realizzo controllato in presenza di preliminari operazioni di compravendita

L'unicità del piano di ammortamento dei beni riallineati

L'applicazione della remissione in bonis per la mancata comunicazione del riallineamento dei valori

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

I requisiti per la detrazione dell'Iva da parte delle holding

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La mancata necessità di applicare il metodo del confronto del prezzo

La ritenuta applicabile ai dividendi italiani erogati a soggetti esteri

La compensazione dei crediti d'imposta in assenza di visto di conformità

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La valutazione sull'inerenza dei costi

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

La fruizione del regime di realizzo controllato in presenza di preliminari operazioni di compravendita

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 settembre 2022, n.450

L’Agenzia delle entrate, in tema di riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento all’applicazione del regime di realizzo controllato delineato dal comma 2-*bis* dell’art.177 del Tuir, ha chiarito che non è da considerarsi rilevante la circostanza che i trasferimenti delle partecipazioni ostative alla fruizione del regime in parola avvengano in favore di terzi ovvero in favore delle due *holding* di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. In altre parole, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione, e si presentino, insieme alle operazioni successive, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per la fruizione del menzionato regime, senza che il vantaggio fiscale derivante dalla neutralità indotta possa considerarsi indebito.

[torna su](#)

L’unicità del piano di ammortamento dei beni riallineati

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 settembre 2022, n.448

L’Agenzia delle entrate, in materia di riallineamento dei valori civilistici e fiscali, ha chiarito che l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva del 10% non è idonea ad inficiare la validità dell’opzione, non determinando quindi l’inefficacia dell’affrancamento delle riserve vincolate. Inoltre, precisa l’Amministrazione finanziaria, per i beni materiali riallineati attraverso la riduzione dei rispettivi fondi di ammortamento, è necessario sommare il maggior valore riferibile allo specifico *asset* al valore fiscale residuo, così ottenendo un allungamento dell’originario piano di ammortamento fiscale, il quale rimane unico.

[torna su](#)

L’applicazione della remissione in *bonis* per la mancata comunicazione del riallineamento dei valori

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 settembre 2022, n.443

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, del riallineamento tra valori civilistici e valori fiscalmente riconosciuti. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso in cui i dati dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi, i benefici fiscali non decadono, potendo invece essere mantenuti attraverso l’applicazione della remissione in *bonis*, di cui all’art.2, comma 1, dl 2 marzo 2012, n.16, sempreché il contribuente abbia provveduto tempestivamente agli altri adempimenti contabili/fiscali. Per rimuovere l’omissione, il contribuente è tenuto (i) a trasmettere una dichiarazione integrativa Redditi 2021 entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile e (ii) ad effettuare il versamento della sanzione fissa di 250 euro.

[torna su](#)

I requisiti per la detrazione dell'Iva da parte delle *holding*

Corte di Giustizia – Sentenza dell'8 settembre 2022, causa C- 98/21

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art.168 della direttiva 2006/112/CE. In particolare, la Corte ha affermato che una società *holding* che effettua operazioni imponibili "a valle" a beneficio di società figlie, non ha il diritto di detrarre l'Iva "a monte" sulle prestazioni acquisite da terzi e conferite in seguito alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora le prestazioni acquisite a monte non presentino un nesso diretto ed immediato con le operazioni poste in essere dalla società *holding* ma, piuttosto, con le attività - perlopiù esenti - svolte dalle società figlie.

[torna su](#)

La mancata necessità di applicare il metodo del confronto del prezzo

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 settembre 2022, n.26695

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che l'articolo 110, comma 7 del Tuir non ha natura di clausola elusiva, ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad applicare necessariamente il metodo del confronto del prezzo per rettificare le operazioni infragruppo, dovendo la stessa fornire unicamente prova dell'esistenza di transazioni tra società collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Pertanto, è possibile utilizzare il *Transactional Net Margin Method* (cd. TNMM), a condizione che siano identificati i soggetti comparabili, vengano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra soggetti comparabili e parte testata - in termini di funzioni svolte, rischi assunti ed *asset* utilizzati - e sia assunto un *profit level indicator* affidabile.

[torna su](#)

La ritenuta applicabile ai dividendi italiani erogati a soggetti esteri

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 settembre 2022, n.26684

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta aliquota da applicare ai dividendi di fonte italiana distribuiti a soggetti esteri. In particolare, la Suprema Corte, ricordando preliminarmente che contrastano con il principio di libertà di stabilimento le legislazioni degli Stati membri che attribuiscono ai dividendi erogati a società non residenti un regime più gravoso rispetto a quello riservato ai dividendi corrisposti a soggetti residenti, ha chiarito che anche gli utili riferiti ai periodi d'imposta anteriori al 2008 devono essere assoggettati alla ritenuta ridotta dell'1,65%, in luogo di quella del 27% prevista dall'art.27, comma 3 del dpr 29 settembre 1973, n.600, ovvero di quelle previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

[torna su](#)

La compensazione dei crediti d'imposta in assenza di visto di conformità

Corte di Cassazione – Ordinanza del 1° settembre 2022, n.25736

La Corte di Cassazione, in materia di compensazione dei crediti di imposta, ha chiarito che la mancata apposizione del visto di conformità configura una violazione meramente formale, non comportando, quindi, l'irrogazione di sanzioni. Infatti, afferma la Suprema Corte, il visto di conformità assicura un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito e, pertanto, l'inosservanza di tale adempimento è inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e ad incidere negativamente sulla base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Per questi motivi, ove venga accertata, sul piano sostanziale, l'esistenza del credito e - di conseguenza - il diritto del contribuente di utilizzarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto di conformità si risolve in

[.torna su](#)

La valutazione sull'inerenza dei costi

Commissione Tributaria Regionale di Ancona – Sentenza dell'8 agosto 2022, n.966

La Commissione Tributaria Regionale di Ancona, con riferimento al giudizio di inerenza, ha chiarito che ciò che determina l'inerenza è la correlazione finalistica tra il costo sostenuto e la ricaduta economica sulla sfera patrimoniale dell'imprenditore, potendo qualsiasi spesa essere inerente se legata all'attività d'impresa e sopportata al fine di favorire lo sviluppo della stessa, indipendentemente dal successo dell'iniziativa. Ciò che rileva, infatti, è la ragionevole previsione, formulata *ex ante* dall'imprenditore e verificabile solo *ex post* dall'Amministrazione finanziaria, che la spesa possa implicare degli sviluppi economici utili all'attività d'impresa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it